

BOLLETTINO UFFICIALE



DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno V

Mogadiscio 13 dicembre 1954


Suppl. n. 2 al n. 12

SOMMARIO

PARTE PRIMA.

DECRETO n. 152 del 26 novembre 1954: *Ordinamento - Regolamento dell'Istituto Superiore di Discipline Giuridiche, Economiche e Sociali di Mogadiscio.*

739



PARTE PRIMA

DECRETO n. 152 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il D.P.R. in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA l'Ordinanza n. 18 di rep. del 10 settembre 1954 che istituisce l'Istituto Superiore di Discipline Giuridiche, Economiche e Sociali di Mogadiscio;

VISTO il decreto n. 812038 del 10 settembre 1954 che indice un concorso per l'ammissione degli studenti al I anno del predetto Istituto;

RITENUTO necessario provvedere all'emanazione di un Ordinamento-Regolamento dell'Istituto suddetto;

SENTITO il Comitato Amministrativo nella seduta del 22-11-1954;

Decreta:

E' approvato l'unito Ordinamento-Regolamento dell'Istituto Superiore di Discipline Giuridiche, Economiche e Sociali composto di 15 articoli.

Mogadiscio, il 26 novembre 1954

L'AMMINISTRATORE

Martino

VISTO e Registrato - Reg. n. 5, foglio n. 53.

Mogadiscio li 3 dicembre 1954.

Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI DISCIPLINE GIURIDICHE ECONOMICHE E SOCIALI

A) Norme sull'insegnamento.

Art. 1.

Inizio e durata dell'anno accademico.

L'anno accademico ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 2.

Materie di insegnamento.

Nei primi tre anni di studi gli insegnamenti sono comuni e riguardano le materie seguenti:

- istituzioni di diritto pubblico;
- istituzioni di diritto privato;
- storia moderna e contemporanea;
- economia;
- geografia economica;
- istituzioni di diritto islamico;
- diritto commerciale;
- storia delle dottrine politiche;
- scienza delle finanze e diritto finanziario;
- diritto amministrativo;
- diritto comparato degli Stati musulmani e africani;
- diritto internazionale;
- politica economica e finanziaria;
- istituzioni di diritto penale.

Gli insegnamenti del quarto anno di studi per la specializzazione giuridica sono i seguenti:

- diritto civile;
- procedura civile;
- diritto penale;
- procedura penale.

Gli insegnamenti del quarto anno di studi per la specializzazione economica sono i seguenti:

- statistica;
- regioneria generale;
- contabilità di Stato;
- tecnica industriale e commerciale;

Art. 3.

Piano degli studi e calendario delle lezioni.

All'inizio di ogni anno accademico il Consiglio di Direzione stabilisce il piano degli studi.

Il Consiglio stabilisce inoltre il calendario delle lezioni.

Art. 4.

Programmi dei corsi.

All'inizio di ogni anno accademico i docenti presentano i programmi dei corsi che si propongono di svolgere ed il Consiglio di Direzione deve esaminarli e coordinarli, specialmente determinando quali corsi debbano avere carattere istituzionale.

Art. 5.

Obbligo della frequenza delle lezioni.

Gli studenti hanno l'obbligo della frequenza per tutti gli insegnamenti. Un numero di assenze superiore al quinto delle lezioni fissate dal calendario approvato dal Consiglio di Direzione importa l'esclusione dagli esami.

L'iscrizione per la seconda volta allo stesso corso è subordinata alla decisione del Consiglio di Direzione, previa valutazione dei motivi delle assenze.

Art. 6.

Esami annuali di promozione.

Alla fine di ciascun corso annuale hanno luogo gli esami per tutte le materie di insegnamento. Gli esami consistono in una prova orale per ogni materia di insegnamento.

Le prove sono giudicate da Commissioni di tre membri nominate dal Consiglio di Direzione.

Delle Commissioni possono essere chiamati a far parte gli assistenti.

Ogni prova viene giudicata in trentesimi. Per la promozione sono necessari diciotto trentesimi.

L'esito degli esami è comunicato ai candidati al termine della sessione.

Nelle materie nelle quali non abbiano conseguito la promozione gli studenti sono ammessi a ripetere l'esame nella sessione di riparazione che è indetta dal Consiglio di Direzione prima dell'inizio dei corsi dell'anno accademico successivo.

L'iscrizione al corso superiore è subordinata al superamento di un numero minimo di esami che è fissato annualmente dal Consiglio di Direzione.

Coloro che nella prima sessione non ottengano la promozione in nessuna delle prove prescritte saranno esclusi dall'iscrizione ai corsi dell'Istituto.

Art. 7.

Esame di diploma.

Per ottenere il diploma nelle specializzazioni previste, ogni studente, oltre al superamento degli esami in tutte le materie di insegnamento, deve presentare una dissertazione scritta su un tema concernente una delle materie di insegnamento.

Il tema deve essere scelto dal candidato almeno sei mesi prima del termine delle lezioni del quarto corso e deve essere approvato dal docente della materia a cui si riferisce.

La dissertazione deve essere discussa oralmente davanti a una Commissione composta di sei docenti e presieduta dal Rettore. •

La Commissione esprime il proprio voto in settantesimi. Per il conseguimento del diploma i candidati devono ottenere una votazione non inferiore a quarantadue settantesimi.

Art. 8.

Attività del Seminario.

L'attività del Seminario è fissata dal Consiglio di Direzione e comprende:

- a) esercitazioni nelle materie di insegnamento, allo scopo di perfezionare la preparazione degli studenti e di addestrarli alle indagini;
- b) corsi speciali liberi relativi agli insegnamenti o ad altre branche delle discipline dell'Istituto; per lo svolgimento di tali corsi il Consiglio di Direzione ha la facoltà di invitare, oltre ai docenti, anche studiosi ed esperti delle materie scelte.

Art. 9.

Assistenti.

Per le esigenze didattiche dei corsi e del Seminario, su proposta dei docenti, il Consiglio di Direzione ha la facoltà di designare assistenti da nominare ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 18 del 10 settembre 1954 che istituisce l'Istituto Superiore di Discipline Giuridiche Economiche e Sociali. Il Consiglio di Direzione ha facoltà di nominare assistenti volontari.

B) Autorità dell'Istituto.

Art. 10.

Il governo dell'Istituto appartiene alle seguenti autorità:

- 1) Rettore dell'Istituto;
- 2) Consiglio di Direzione.

Art. 11.

Il Rettore nominato dal Consiglio di Direzione dura in carica un biennio e può essere confermato. Egli nomina un Vice Rettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e al quale può delegare in tutto o in parte i suoi poteri.

Art. 12.

Il Rettore:

- 1) rappresenta l'Istituto nelle relazioni con le pubbliche Autorità, con gli Enti e con i privati;
- 2) ha l'alta vigilanza della biblioteca e degli stabilimenti dell'Istituto;
- 3) esercita l'autorità disciplinare sul personale di ogni categoria addetto all'Istituto;
- 4) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Direzione;
- 5) vigila affinché vengano osservate tutte le norme concernenti l'Ordinamento dell'Istituto;
- 6) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'Ordinamento dell'Istituto.

Art. 13.

Il Consiglio di Direzione è composto dai docenti dell'Istituto e dal Direttore dello Sviluppo Sociale dell'A.F.I.S.
E' presieduto dal Rettore.

Art. 14.

Consiglio di Direzione:

- 1) Regola l'attività didattica dell'Istituto e inoltre:
 - a) dà pareri intorno a qualsiasi argomento di carattere generale che il Rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame;
 - b) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'Ordinamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il Direttore dello Sviluppo Sociale, membro del Consiglio di Direzione, cura la parte amministrativo-contabile dell'Istituto ed ha la rappresentanza in giudizio dell'Istituto.

L'AMMINISTRATORE
Martino

